

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

Articolo 1

Tra gli Enti Gestori di comunità per gestanti e per madri con bambino, di cui alla Direttiva Regionale in vigore, e gli enti gestori di servizi di accoglienza per gestanti e madri con bambino, aventi sede operativa in Emilia-Romagna è costituita l'Associazione denominata **ASSOCIAZIONE DI COORDINAMENTO DELLE COMUNITA' PER GESTANTI E PER MADRI CON BAMBINO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.**

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Bologna, attualmente in Via Scipione dal ferro, 4.

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Assemblea dei soci non costituisce modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Articolo 3

L'Associazione ha lo scopo di rappresentare gli enti gestori associati, nelle forme statutarie previste e nei luoghi deputati idonei allo stesso, e di perseguire l'interesse generale delle comunità per gestanti e madri e bambino, educative integrate, pronta accoglienza e comunità per l'autonomia (sia in forma residenziale che semiresidenziale), oltre che degli ospiti accolti, attraverso il confronto reciproco e con le istituzioni locali e regionali.

Il Coordinamento esclude ogni finalità di lucro.

Articolo 4

Le attività che l'Associazione potrà attivare per la realizzazione dei propri scopi sono:

a) coordinare gli enti gestori associati nei rapporti con la Regione Emilia-Romagna;

- b) dare il proprio contributo alle istituzioni, al fine di poter orientare nella definizione le politiche sociali e sanitarie a partire dalle diverse esperienze di cui il Coordinamento referente;
- c) definire le rappresentanze all'interno degli organismi decisionali e/o consultivi presso la Regione laddove sia prevista la partecipazione degli enti aderenti;
- d) garantire il più ampio confronto con tutti gli enti gestori regionali (aderenti e non aderenti all'Associazione) e garantire un costante confronto con tutte le realtà che si occupano di minori ed in particolare con le rappresentanze delle comunità familiari, case famiglia, comunità educative per minori, famiglie affidatarie, ecc.;
- e) favorire forme organizzate di collaborazione tra i diversi enti aderenti nei seguenti campi:
- formazione professionale degli operatori, volontari ed ospiti, a partire da una costante ed attenta lettura dei bisogni formativi;
 - progettazione degli interventi, per migliorare i servizi offerti dai singoli enti aderenti e per valorizzare le conseguenti risposte messe in campo;
 - condivisione delle buone prassi;
 - sensibilizzazione su tematiche inerenti alle attività del coordinamento;
- f) partecipazione a bandi pubblici o privati, per la presentazione di progetti inerenti le tematiche di interesse.

MEMBRI O ENTI SOCI

Articolo 5

Sono membri dell'Associazione gli Enti gestori di comunità di servizi di accoglienza per gestanti e madri con bambino, gli Enti Gestori di comunità per gestanti e per madri con bambino, di cui alla Direttiva Regionale in vigore, le Associazioni private senza scopo di lucro e le Cooperative sociali con sede operativa in Emilia-Romagna, i quali, nel condividerne le finalità, accettano il presente statuto in qualità di:

- a) Membri Fondatori, che partecipano alla costituzione del Coordinamento;
- b) Membri Ordinari, la cui domanda di adesione viene accolta dal Consiglio Direttivo, previa istruttoria e possesso dei requisiti minimi previsti all'articolo 7 e che faranno domanda dopo la costituzione dell'Associazione, provvedendo al versamento della quota di adesione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in merito alla richiesta di adesione. Contro l'eventuale diniego motivato è possibile richiedere all'Assemblea un proprio pronunciamento.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

La qualifica di Membro o Ente socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

RECESSO DECADENZA ED ESCLUSIONE

Articolo 6

Per recedere dall'Associazione si deve presentare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo motivando la propria decisione. La prima Assemblea utile prende atto della decisione. Il recesso ha efficacia dopo l'annotazione nel libro soci che avverrà con la presa d'atto dell'Assemblea. Il socio receduto non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata.

Articolo 7

L'ammissione a socio sarà condizionata dall'esito dell'istruttoria che sarà svolta da parte del Consiglio Direttivo, preventivamente. L'esito dell'istruttoria sarà portato all'attenzione dell'Assemblea al primo incontro calendarizzato.

L'istruttoria verterà sul controllo della regolarità della documentazione che segue e sul possesso di almeno uno dei seguenti requisiti documentati:

- convenzione con uno o più enti istituzionali in merito allo svolgimento dell'attività di accoglienza di nuclei monogenitoriali all'interno della Direttiva regionale in vigore o al di fuori, nel caso di progetti dedicati all'autonomia dei nuclei;
- autorizzazione al funzionamento in base alla normativa regionale in vigore;
- iscrizione ad uno o più albo dei fornitori istituiti presso enti territoriali e gestori di servizi e relativi all'attività di accoglienza madre-bambino.

La domanda di ammissione a socio, regolarmente istruita e approvata da parte del Consiglio Direttivo, sarà comunicata all'Assemblea durante il primo incontro calendarizzato.

L'iter di ammissione a socio dovrà prevedere i seguenti passaggi:

richiesta di ammissione a socio alla segreteria del Consiglio Direttivo tramite comunicazione scritta;
presentazione di almeno uno dei documenti previsti al punto 7;
accoglimento della domanda che resta sospesa fino alla verifica della documentazione presentata a corredo della domanda stessa e dei requisiti richiesti;
attività istruttoria svolta da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

L'Ente Socio decade dalla qualifica se:

- a- per due anni consecutivi non partecipa alle Assemblee;
- b- se non effettua il versamento della quota associativa entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di sollecito da parte del Consiglio Direttivo;
- c- nel caso in cui cessi le attività.

Per i casi sopra menzionati, la decadenza deve essere formalmente comunicata dal Consiglio Direttivo al Legale Rappresentante del suddetto Ente e annotata nel libro dei soci.

Il socio recesso o decaduto non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata.

Articolo 9

L'esclusione dell'Ente Socio sarà oggetto di istruttoria da parte del Consiglio Direttivo e verrà da questi proposta alla prima Assemblea dei Soci utile, per il Socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Nel corso dell'Assemblea chiamata a pronunciarsi sulla proposta di esclusione, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio per una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata.

Le quote o i contributi associativi sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili d eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ORGANI

Articolo 10

Sono organi del Coordinamento:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Articolo 11

L'Assemblea dell'Associazione è il massimo organo deliberativo; essa è costituita dagli Enti Soci, per il tramite del proprio legale rappresentante o di un proprio delegato, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in cui è convocata.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni Ente Socio può, inoltre, rappresentare mediante delega scritta fino ad un massimo di un altro Ente Socio.

In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza - diretta o a mezzo delega - della metà più uno degli Enti Soci.

In seconda convocazione, che può tenersi dopo almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza - diretta o a mezzo delega - di un numero qualsiasi di Enti soci.

L'assemblea viene convocata di norma due volte all'anno a cura del Presidente mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, almeno sette giorni prima della data prevista. Deve altresì essere convocata dal Presidente su richiesta di almeno 1/10 degli Enti Soci.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con voto palese, ad esclusione dell'elezione del Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Enti Soci presenti.

Per le votazioni che riguardano le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea non potrà mai tenersi in seconda convocazione e le deliberazioni saranno assunte rispettivamente con il voto favorevole dei 2/3 degli Enti Soci presenti e con il voto favorevole dei 3/4 di tutti gli Enti Soci.

Spetta all'Assemblea la definizione delle linee strategiche e di indirizzo dell'Associazione

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo; approva annualmente il rendiconto consuntivo dell'Associazione; approva i regolamenti associativi, approva le modifiche statutarie e delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa; tale importo prescinde dalla data di ammissione a socio.

Articolo 12

L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo composto da cinque rappresentanti degli Enti soci eletti a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e le cariche di: tesoriere, segretario e vice Presidente. I suoi componenti durano in carica tre anni.

Il tesoriere potrà essere nominato dal Direttivo anche fuori da esso e dovrà rendere conto al Direttivo del suo operato.

Si considera l'elezione della persona e non dell'Ente Socio, qualora l'eletto si dimetta si dovrà procedere a nuova elezione, se non vi è un primo dei non eletti.

Nell'individuazione delle candidature, l'Assemblea terrà in debito conto dell'esigenza di garantire la presenza nel Consiglio Direttivo di rappresentanti appartenenti a diverse Province della Regione.

Il Consiglio Direttivo è formato:

- da un Presidente, cui è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione;
- da un Vice Presidente, che, in caso di assenza temporanea o di impedimento momentaneo, sostituisce nei poteri di rappresentanza legale il Portavoce;
- da tre Consiglieri, di cui uno assume la funzione di segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di istruire le questioni da sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei Soci ed ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non competono all'Assemblea.

Il Consiglio dà attuazione alle linee strategiche e di indirizzo definite dall'Assemblea.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio è tenuto a rendere noto nei termini e nelle modalità stabilite dal Consiglio stesso, agli associati l'ordine del giorno e i verbali delle sue sedute.

Articolo 13

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio. Esso firmerà premettendo la ragione sociale dell'associazione.

Il Presidente convoca e coordina i lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. All'interno del Consiglio direttivo sarà eletto il Vice Presidente e il Segretario.

In caso di urgenza il Presidente può assumere decisioni in merito a richieste di partecipazione a convocazioni pubbliche, purché ci sia consultazione e approvazione da parte del Consiglio.

ESERCIZIO SOCIALE - FONDO COMUNE ED ENTRATE

Articolo 14

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il rendiconto consuntivo, economico e finanziario, è predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 15

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai versamenti effettuati dai fondatori originari;
- dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

- dalle quote annuali di iscrizione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- da tutte le altre entrate ammesse dalla normativa vigente che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Tutte le entrate devono essere destinate all'assolvimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe e siano operanti nel settore dell'accoglienza di gestanti e mamma bambino oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

Articolo 17

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Bologna, 29/01/2016